

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVIII LEGISLATURA -----

7^a Commissione permanente

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

257^a seduta: martedì 14 settembre 2021, ore 15

258^a seduta: mercoledì 15 settembre 2021, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Grave situazione di degrado di due castelli piemontesi - *Relatrice alla Commissione*
CORRADO

(n. 792)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato - *Relatore alla Commissione*
CANGINI

(Osservazioni alla 8^a Commissione)

(n. 288)

II. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore alla Commissione*
LANIÉCE

(Parere alla 1^a Commissione)

(2382)

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana - *Relatrice alla Commissione*
SBROLLINI

(Parere alla 13^a Commissione)

(1131)

IN SEDE REDIGENTE

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica della Via Francigena

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 8^a, della 10^a, della 13^a, della 14^a Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(187)

2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS)

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1304)

3. Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado - *Relatrice alla Commissione* DE LUCIA

(Pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1601)

4. Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria - *Relatrice alla Commissione* DE LUCIA

(Pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1635)

5. Barbara MASINI ed altri. - Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico
(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1826)

6. Laura MANTOVANI ed altri. - Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 8^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2142)

7. VERDUCCI ed altri. - Riconoscimento dei teatri storici delle Marche - *Relatore alla Commissione* NENCINI

(Pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(2151)

8. Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri*)

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 10^a, della 11^a, della 13^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2333)

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2307)

2. MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 11^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(50)

3. DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1154)

- Relatrice alla Commissione SBROLLINI

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo*

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri)

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a e della 12^a Commissione)

(2285)

2. Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1247)

3. VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 11^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1336)

4. Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(1369)

- Relatore alla Commissione VERDUCCI

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 10^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(693)

2. RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 10^a, della 11^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1158)

3. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1306)

4. NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1636)

- Relatore alla Commissione NENCINI

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

- Relatrice alla Commissione RUSSO

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1097)

2. LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* - *Relatore alla Commissione CANGINI*

(Parere della 1^a e della 5^a Commissione)

(1228)

3. Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi - *Relatrice alla Commissione SAPONARA*

(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(1684)

4. Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento - *Relatrice alla Commissione* RUSSO

(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(2166)

5. NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti - *relatrice alla Commissione* DE LUCIA

(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(2317)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici - *Relatore alla Commissione* LANIECE

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2020)

2. Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore alla Commissione* PITTONI

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 9^a, della 10^a, della 12^a, della 13^a e della 14^a Commissione)

(2305)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri*)

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(992)

2. ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(Pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare questioni regionali)

(567)

3. Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare questioni regionali)

(625)

4. CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare questioni regionali)

(646)

5. Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare questioni regionali)

(1027)

- Relatori alla Commissione BARBARO e Daniela SBROLLINI

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, DI MICCO, MININNO, ORTIS - Al
Ministro dell'istruzione

Premesso che:

con sentenza n. 905 del 22 gennaio 2021 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato avverso il bando di concorso del Ministero dell'istruzione per la procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto n. 499 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020;

secondo il Tribunale il bando per il reclutamento del personale docente è illegittimo nella parte in cui esclude aspiranti candidati con titoli di cui ai codici laurea LS-13 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) e LM-19 (Informazioni e sistemi editoriali), dalla partecipazione per le classi di concorso A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), relegandoli alla sola classe A-65 (Teorie e tecniche della comunicazione), in quanto "non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico";

valutato che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021 è stato approvato un emendamento del Partito democratico (10.27 nel fascicolo della Commissione), a prima firma del senatore Rampi, che parifica ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese dunque le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la laurea in Scienze delle Religioni con Scienze storiche, Scienze filosofiche e Antropologia culturale ed etnologia;

in questo modo, dunque, verrà consentito ai laureati in Scienze delle religioni di poter insegnare le discipline Italiano, Storia e Geografia nelle scuole secondarie di 1° grado, e le discipline Storia e Filosofia nei licei e Italiano e Storia negli istituti tecnici e professionali;

le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente il regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individuano le singole classi di concorso e i titoli di accesso per le medesime classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,

si chiede di sapere se si intenda intervenire al fine di porre rimedio alla situazione descritta, già oggetto di una recente pronuncia giurisprudenziale, modificando le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22.

(3-02543)

BOTTICI, PAVANELLI, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, FERRARA, CASTALDI, PIARULLI, PISANI Giuseppe - Al Ministro dell'istruzione

Premesso che:

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, reca disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Ai sensi del relativo art. 1, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo ed all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;

l'art. 1, comma 17-octies, del citato decreto-legge, modifica, altresì, l'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. L'obbligo di permanenza, per tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica di titolarità è, invece, escluso per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali;

la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, reca disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La Repubblica, ai sensi delle previsioni normative della stessa legge-quadro, deve: a) garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia di tali persone e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione di tali persone alla vita della collettività, nonché garantire la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) perseguire il recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e tutelare giuridicamente ed economicamente le stesse; c) predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale di tali persone;

l'esclusione dall'obbligo di permanenza, per tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica di titolarità, di cui al richiamato art. 1, comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, trova, quindi, il suo legittimo fondamento nella ratio legis e nelle previsioni normative della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Altrettanto non può certo dirsi per l'applicazione dell'obbligo di permanenza al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia maturato le condizioni ivi previste antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali. La legge-quadro, infatti, tutela le persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, indistintamente e senza alcun genere di esclusione. Il discrimine temporale previsto dal richiamato art.1, comma 17-octies, pertanto, non solo non risulta in linea con la ratio legis e le previsioni normative della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, ma, altresì, pone in essere una irragionevole disparità di

trattamento tra cittadini appartenenti alla stessa categoria, di dubbia legittimità costituzionale in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

infine, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 33, comma 6, della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede, nonché, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Le disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, della stessa legge-quadro, attribuiscono analoghi diritti anche alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità grave. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, sembrerebbe che il sistema delle precedenze e della scelta della sede di lavoro non operi relativamente alla scelta della provincia, ma, esclusivamente, nella scelta della sede (del comune) all'interno della provincia. Anche questa ulteriore limitazione non sembrerebbe in linea con le disposizioni normative e costituzionali poste a tutela delle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale;

con una recente ordinanza, il Giudice del lavoro di Teramo ha accolto il ricorso di un docente di scuola primaria, che assiste un parente con disabilità grave, escluso dalla procedura di mobilità interprovinciale. Il Giudice ha chiarito che la richiesta di mobilità del docente ricorrente sia da considerarsi in deroga al vincolo di permanenza triennale, nonché, prioritaria, nella scelta della sede, rispetto alle immissioni in ruolo. Infine, la Corte di cassazione, sez. lavoro, con l'ordinanza n. 6150 del 2019, ha stabilito che il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussista, non solo nel momento iniziale dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche successivamente nell'ipotesi di domanda di trasferimento; una eventuale compressione di tale diritto lederebbe i diritti fondamentali della Costituzione richiamati da numerose pronunce della Corte costituzionale,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere le problematiche descritte in premessa.

(3-02725)